



UOC Provveditorato Economato e Gestione della Logistica

Prot. n. _____

Verona _____

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE PER
MINORI E FAMIGLIE

**CAPO I - INFORMAZIONI GENERALI DEL CONTRATTO****Articolo 1 - Oggetto del contratto**

L'Azienda Ulss 9 Scaligera, Ente delegato alla gestione della tutela dei minori dalle Amministrazioni Comunali facenti parte del Distretto n. 4 e n. 3, ai sensi del D.P.R. n. 616/1977, della Legge n. 184/1983, del D.Lgs 112/1998, della L.328/2000, delle Legge Regionali n. 55/1982, n. 11/2001, n. 23/2012 "Piano Socio Sanitario 2012 – 2016" (cfr. paragrafo 3.5. Aree di intervento sociale e sanitario), intende affidare in appalto il servizio di educativa domiciliare per minori e famiglie. Tale servizio facente parte delle attività a favore della protezione e tutela dei minori, è rivolto a minori in situazione a rischio di pregiudizio o a pregiudizio ai sensi delle linee guida della Regione Veneto approvate con DGR 569/2008 e a minori a rischio di emarginazione e/o in situazione di disagio temporaneo ed alle loro famiglie.

Articolo 2 - Finalità educative dei servizi

Il servizio in questione dovrà essere espletato dall'appaltante con propria organizzazione, nel rispetto e secondo le modalità previste dal presente capitolato speciale.

Il Servizio concorre alla prevenzione e al trattamento del disagio minorile e punta all'aumento del benessere e all'armonico sviluppo dei minori e delle loro famiglie in un quadro di integrazione con gli altri servizi educativi, sociali e sanitari rivolti all'infanzia. L'obiettivo del servizio è quello di diminuire le situazioni di pregiudizio dei minori al fine di ricondurli il più possibile in un ambito di normalità. Il servizio inoltre offre alle famiglie un supporto per affiancarle nei loro compiti educativi ed è uno strumento di lavoro interistituzionale tra servizi socio sanitari dell'Azienda Ulss e servizi sociali comunali.

CAPO II - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**Articolo 1 - Descrizione del servizio****“SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE”**

Destinatari: minori dai 0 ai 18 anni. Il servizio è rivolto a minori che sono in situazione di rischio di pregiudizio o pregiudizio e per i quali l'Unità Valutativa Multidisciplinare Distrettuale (U.V.M.D.) ha stabilito l'attivazione del servizio di educativa domiciliare. Inoltre si richiede di porre particolare attenzione alla fascia 6 - 18 anni con obiettivi diversificati in ragione dell'età e dei bisogni del minore, intervenendo anche in situazioni di minori a rischio di emarginazione e/o in situazione di disagio temporaneo ed alle loro famiglie al fine di prevenire il rischio di pregiudizio o pregiudizio, con una fase di "osservazione" da parte dell'educatore di massimo 3 mesi, prorogabile eventualmente per altri 3 mesi.

Attività: consiste nell'affiancare al minore un operatore per alcune ore settimanali. Una parte delle prestazioni sono anche rivolte a garantire colloqui protetti tra minori e loro genitori a seguito di disposizioni dell'Autorità Giudiziaria. Le attività sono descritte nel progetto educativo, redatto sulla base degli obiettivi definiti dal "progetto quadro" che viene elaborato dal Servizio Referente del minore.



Il progetto può comprendere:

- spazio compiti
- spazio gioco
- partecipazione a laboratori finalizzati all'acquisizione e sperimentazione di abilità manuali, creative ed espressive
- attività sportive
- attività di socializzazione

L'educatore dovrà favorire la partecipazione del minore agli ambienti di vita extra-scolastici, ponendosi come elemento di raccordo tra famiglia e mondo esterno.

Luoghi e modalità di svolgimento del servizio: le prestazioni devono essere assicurate presso il domicilio del nucleo familiare del minore o nei luoghi ad esso collegati e comunque indicati dal referente del servizio che ha in carico il minore (biblioteca, centri educativi, ecc.).

In generale si rileva la necessità di porre attenzione all'aspetto psicologico del minore e all'aspetto relazionale con l'adulto. La preoccupazione educativa non è solo sul "cosa fare", ma soprattutto sul "come si fa e sul come si è". Per tale servizio si intende sperimentare ove possibile il metodo della "Peer education" che prevede la costituzione di gruppi di 3 o 4 minori di età diverse supportati da un educatore, anziché il supporto individualizzato.

Orario: da lunedì a sabato nella fascia oraria mattutina o pomeridiana, per circa 3/8 ore in media alla settimana per minore.

Risorse umane sulla base dei minori seguiti nell' anno 2017

LOTTO 1 – Distretto n. 4: attività di educativa domiciliare per un totale presuntivo di 12.800 ore annue.

LOTTO 2 – Distretto n. 3: attività di educativa domiciliare per un totale presuntivo di 4.791 ore annue.

Articolo 2 - Compiti dell'appaltatore

Nell'ambito dell'organizzazione del servizio, l'appaltatore svolge un ruolo complementare e di collaborazione rispetto alla competenze istituzionali e delegate dai comuni all'Azienda Ulss e dovrà avvalersi esclusivamente del personale in possesso dei requisiti professionali richiesti nell'articolo 3 oltre a garantire un coordinatore professionalmente qualificato con le seguenti funzioni:

- a) organizzazione del personale operante anche garantendo la continuità del servizio con immediata sostituzione, in caso di malattia, ferie, o altre assenze del personale adibito al servizio di educativa domiciliare;
- b) referente nei confronti dei Servizi dell'Ulss che hanno in carico i minori e le loro famiglie;
- c) essere reperibile durante le ore di espletamento dei servizi e disporre dei poteri e dei mezzi per garantire la rispondenza del servizio al presente capitolato.

L'Azienda Ulss 9 Distretto n. 4 e Distretto n. 3, a seguito dell'espletamento dell'UVMD, tramite i suoi servizi, si interfaccia con il coordinatore per concordare le modalità operative di attuazione del progetto educativo per il minori di cui all'articolo 1 .



L'appaltante dovrà inoltre :

- 1) garantire l'assunzione dalla data di inizio dell'appalto, del personale cessante già operante che sia in possesso dei requisiti prescritti;
- 2) operare in conformità dei regolamenti predisposti dai servizi dell'Ulss 9 Distretto 4 e Distretto 3;
- 3) aprire una sede operativa presso il territorio dell'Azienda Ulss 9 nel caso non fosse presente;
- 4) impiegare educatori in possesso dei titoli di studio previsti dalla vigente legislazione e normativa in materia, di provata onestà e moralità; tale personale non deve aver riportato condanne penali che impediscano di operare con la Pubblica Amministrazione o di eseguire i servizi educativi richiesti;
- 5) comunicare, preliminarmente alla sottoscrizione del contratto, i nominativi degli educatori impiegati nello svolgimento dei servizi stessi, così come ogni loro variazione;
- 6) organizzare i rapporti con l'utenza improntati alla cortesia e disponibilità;
- 7) garantire un corretto scambio informativo e relazionale tra tutto il personale operante e le famiglie dei minori, nonché nei confronti degli organismi partecipativi ed a collaborare con gli operatori del servizio sanitario;
- 8) programmare e gestire l'attività socio-educativa e di animazione;
- 9) presentare mensilmente, unitamente alla fattura, il resoconto dell'attività degli educatori;
- 10) sottoporsi, senza riserva o eccezione alcuna, alle verifiche ed ai controlli degli Organi competenti e dell'Azienda Ulss, provvedendo, se del caso, ad attenersi alle eventuali direttive impartite in merito o, nel caso di riscontrate mancanze o inadempienze, ad ovviare alle stesse con tempestività a propria cura e spese;
- 11) rendicontare con periodicità semestrale, (1 luglio e 31 dicembre), tramite relazione scritta, sull'andamento organizzativo, gestionale, economico, del servizio, evidenziando, in particolare, le problematiche emerse, i rapporti con l'utenza, le modalità di superamento delle criticità di lavoro ed eventuali suggerimenti di miglioramento dell'attività, e comunque ogni qualvolta venga richiesto, per una valutazione in merito agli interventi e ai risultati conseguiti. L'Azienda Ulss attuerà le necessarie verifiche periodiche in ordine al raggiungimento degli obiettivi del servizio e in merito alla loro efficienza, efficacia e economicità.
- 12) assumersi le conseguenti responsabilità ed oneri nei confronti dell'Azienda Ulss 9 e dei terzi nei casi di mancato conseguimento degli obiettivi e di mancata adozione dei provvedimenti necessari alla tutela delle persone e degli strumenti impiegati nella esecuzione e/o gestione dei servizi in oggetto; in caso di mancata realizzazione dei servizi appaltato, l'Azienda Ulss 9 interviene a garanzia del risultato in virtù del potere di controllo sostitutivo, anche mediante l'affidamento a terzi dei servizi in questione con spese a carico dell'appaltante medesimo;
- 13) garantire, per tutta la durata del contratto, il rispetto di tutte le norme nazionali, regionali e aziendali relativi ai servizi;
- 14) garantire la collaborazione con le altre agenzie educative presenti sul territorio (scuola - parrocchia - associazioni varie).

Articolo 3 - Personale impiegato

L' affidatario si impegna all'applicazione delle norme contrattuali vigenti in materia di rapporti di lavoro, assicurando ai lavoratori impegnati nell'attività oggetto del presente affidamento i trattamenti economici previsti dal contratto collettivo di riferimento.

Il personale impiegato nei servizi educativi dipende ad ogni effetto dall'aggiudicatario secondo le norme e le direttive contrattuali previste dai C.C.N.L. del Settore, in armonia con le leggi vigenti e



future che ne regolano e regoleranno la materia.

Il personale non potrà accampare, nei confronti dell'Azienda Ulss alcun diritto in relazione al rapporto di prestazione d'opera, intercorrente ed intercorso, con l'appaltante.

L'appaltante s'impegna ad impiegare personale competente ed in possesso dei titoli di studio e dei requisiti professionali previsti dalla vigente legislazione e normativa in materia, di provata onestà e moralità e che non abbiano subito condanne penali per reati nei confronti di minori.

Il personale impiegato nell'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto dovrà essere in possesso dei seguenti titoli di studio: laurea in scienze dell'educazione classe L19 o laurea in educatore professionale Classe L2.

Alla ditta appaltatrice compete l'osservanza, sotto la sua esclusiva responsabilità, di tutte le norme antinfortunistiche stabilite dalla legge nonché delle norme interne di sicurezza del lavoro atte a garantire l'incolumità del proprio personale e di qualsiasi terzo ed a evitare danno di ogni specie sia alle persone che alle cose.

E' a totale carico della ditta aggiudicataria:

1) la stipula di idonea assicurazione per il personale al fine di coprire i rischi di infortunio e di RCT nell'espletamento dell'attività sia all'interno che all'esterno delle sedi di servizio. Per i danni a persone o cose di terzi, la ditta appaltatrice provvederà direttamente alla rifusione dei danni in parola procurati. La ditta appaltatrice dovrà essere assicurata contro i danni che venissero arrecati dal proprio personale nell'espletamento del servizio, con limite di massimale non inferiore a 3.000.000,00 di euro per sinistro. In proposito la ditta dovrà presentare, prima dell'inizio del servizio, apposita certificazione comprovante l'avvenuta stipula di idonea polizza di assicurazione. La mancanza della polizza di cui sopra comporterà la risoluzione del contratto.

2) La stipula di apposita polizza Kasco, ed a tutti gli obblighi e oneri assicurativi derivanti dall'utilizzo del mezzo privato per cause di servizio.

In caso di inottemperanza accertata rispetto a quanto sopra previsto, l'Ulss potrà utilizzare i corrispettivi dovuti per l'appalto senza che la ditta aggiudicataria possa opporre eccezioni né avere titolo al risarcimento danni.

Il personale impiegato nello svolgimento dei servizi deve mantenere un contegno corretto e riguardoso verso le autorità e verso i cittadini, nonché dotarsi di un abbigliamento decoroso nei confronti dell'utenza e consono alla tipologia delle mansioni affidate. Qualora il personale assuma comportamenti non confacenti a quanto testé prescritto o, comunque, si riveli non in grado di svolgere adeguatamente e con la dovuta professionalità il lavoro affidatogli, l'appaltante dovrà provvedere all'immediata sostituzione dello stesso a semplice e motivata richiesta dell'Amministrazione. Le segnalazioni e le richieste dell'Amministrazione in questo senso devono, pertanto, ritenersi immediatamente impegnative per l'appaltante. Anche in tal caso l'appaltante dovrà garantire i medesimi requisiti minimi di professionalità ed esperienza del personale sostituito.

Sostituzione personale

E' ammessa la sostituzione del personale sopra indicato nei casi di assenza, temporanea o definitiva, dello stesso dovuta ad eventi non previsti né prevedibili da parte dell'appaltante, o comunque indipendenti dalla sua volontà. In tal caso l'appaltante dovrà provvedere all'immediata sostituzione del personale assente, onde evitare disservizi, dandone tempestivo avviso all'Ente, con altro in possesso dei requisiti minimi di competenza e professionalità previsti dalla vigente legislazione in materia.

In caso di sostituzione definitiva del personale educativo in servizio, l'Azienda Ulss potrà richiedere, per un periodo limitato da concordare con l'appaltante, la compresenza del personale in



cessazione con il nuovo educatore. In tale evenienza il costo aggiuntivo relativo alla compresenza sarà a carico di ciascuna delle parti nella misura del 50%.

Passaggio del personale

Per quanto attiene al personale attualmente in servizio alle dipendenze dell'appaltatore alla quale è stato affidato il servizio oggetto del presente capitolato, allo scopo di perseguire la continuità nel servizio e le condizioni di lavoro acquisite dal personale, dovranno essere applicate le norme previste del C.C.N.L. del settore che consentono il passaggio del personale dall'azienda uscente alla subentrante, mantenendo tutti i diritti di anzianità acquisiti dal personale.

Articolo 4 - Tirocinanti / Volontari

Potranno essere impiegati volontari di associazioni, volontari del Servizio Civile Nazionale e Regionale e tirocinanti, questi ultimi frequentanti corsi regionali o universitari.

Tale personale aggiuntivo, messo a disposizione dall'appaltante o dall'Azienda Ulss, non potrà essere considerato nel numero degli educatori, né potrà sostituirli, anche solo temporaneamente, o limitatamente a determinate attività.

L'utilizzo di volontari e tirocinanti messi a disposizione dall'appaltante dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Azienda Ulss.

Articolo 5 - Obblighi in materia di rapporti di lavoro

L'appaltante è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e normative vigenti in materia di rapporti di lavoro (comprese quelle che potranno essere emanate nel corso dell'appalto) ed all'applicazione integrale di tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale per il personale dipendente e negli accordi locali integrativi dello stesso. Il suddetto obbligo vincola l'affidatario, anche se non aderente alle associazioni stipulanti i contratti.

In caso di accertata inottemperanza agli obblighi suddetti, l'Amministrazione comunica all'appaltante l'inadempienza e procede ad una ritenuta sui pagamenti in acconto, destinando le somme accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'affidatario della somma accantonata non è effettuato fino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le ritenute sui pagamenti di cui sopra, l'affidatario non può opporre eccezione alcuna né ha titolo al risarcimento dei danni. L'affidatario ha l'obbligo di osservare e fare osservare ai propri dipendenti le disposizioni di leggi e regolamenti in vigore o che potranno essere emanati nel corso del servizio, comprese le norme regolamentari, specialmente quelle aventi diretta connessione con i servizi previsti nel presente capitolato.

Articolo 6 - Norme di sicurezza e piano di sicurezza

L'appaltante deve svolgere il servizio nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, adottando ogni atto necessario a garantire la vita e l'incolumità delle persone addette ai lavori, utenti e dei terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno a beni pubblici e privati.

L'appaltante ha l'obbligo di predisporre il piano di sicurezza, come previsto dalla normativa vigente in materia e si fa carico di adottare opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi, volti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che dovessero collaborare, a qualsiasi titolo, con gli stessi nonché degli utenti. L'appaltatore assicura altresì la piena osservanza delle norme sancite dal D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008.

Tutti gli operatori dovranno essere informati sui rischi connessi alle attività svolte ed



adeguatamente formati all'uso corretto delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuali da utilizzare ed alle procedure cui attenersi in situazioni di potenziale pericolo.

L'appaltante deve inoltre applicare le norme relative all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori.

L'appaltante deve in ogni momento, a semplice richiesta dell'Azienda Ulss deve dimostrare di avere provveduto a quanto sopra.

L'appaltante deve garantire la gestione dell'emergenza con la predisposizione del piano di formazione teorico e pratica di tutto il personale con particolare riferimento alle manovre rapide.

Articolo 7 - Sospensione del servizio

L'aggiudicatario non potrà, per nessuna ragione, sospendere o interrompere i servizi di sua iniziativa.

Quando, per cause di forza maggiore dipendenti da fatti naturali (alluvioni, ecc.) o da fatti umani di grande rilevanza (tumulti, ecc.) l'affidatario non possa espletare il servizio deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione. In caso di sciopero del personale dipendente, dovranno essere assicurate le garanzie stabilite dalla Legge n. 146 del 12/06/90 e successive modificazioni e dandone immediata comunicazione all'Azienda Ulss.

Nei casi di sospensione od interruzione del servizio al di fuori delle ipotesi di cui sopra, l'affidatario è tenuto al risarcimento dei danni. In tale ultima ipotesi l'Ulss potrà, a suo insindacabile giudizio, chiedere altresì la risoluzione del contratto per fatto e colpa dell'affidatario.

Articolo 8 - Verifiche e Controlli

L'Azienda Ulss ha ampie facoltà di indirizzo e di controllo che attuerà nelle forme e modalità che riterrà più opportune, applicando anche procedure atte alla rilevazione dei livelli qualitativi e funzionali del servizio e del grado di soddisfazione dell'utenza.

L'Azienda Ulss vigila sulla corretta attuazione delle obbligazioni contrattuali assunte, al fine di accertare il regolare svolgimento dei servizi da parte dell'affidatario, ai sensi delle disposizioni del Capitolato speciale e delle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di atti amministrativi in materia.

Per agevolare tale compito si dovrà attivare un sistema di comunicazioni tra l'affidatario e l'Azienda Ulss che consenta, a quest'ultima, di essere periodicamente informato della programmazione ed attuazione degli interventi, anche al fine di verificarne l'efficacia.

Al fine di garantire l'ottimizzazione e la massima efficacia dei servizi erogati, tra l'appaltante ed i Servizi Sociali dell'Azienda Ulss potranno essere effettuati incontri con periodicità almeno trimestrale, tra il referente individuato dall'Azienda Ulss, il responsabile dell'appaltante, allo scopo di monitorare i servizi.

Tali incontri potranno essere convocati, su motivata richiesta di una delle parti, anche in via straordinaria.

Eventuali correttivi utili al raggiungimento degli obiettivi, fermo restando il medesimo corrispettivo fissato nel contratto, saranno concordati dai due contraenti.

Articolo 9 - Penali

Il verificarsi di eventuali manchevolezze o inadempimenti nello svolgimento dei servizi, imputabili all'appaltante, saranno contestate dall'Amministrazione, a mezzo PEC, entro giorni 30 (trenta) dalla piena conoscenza del fatto. Entro il termine di giorni 10 dalla ricezione della contestazione,



l'affidatario potrà presentare le proprie controdeduzioni. In caso di mancato accoglimento delle giustificazioni e/o controdeduzioni addotte dall'affidatario, l'Ente provvederà, entro giorni 60 dal ricevimento delle controdeduzioni, ad applicare le sanzioni pecuniarie comprese tra un minimo di Euro 100,00 ed un massimo di Euro 1.000,00, a seconda della gravità del fatto che ha determinato la mancanza o l'inadempimento. Le sanzioni suddette, una volta determinate, sono detratte dalla fattura emessa successivamente all'adozione del provvedimento amministrativo.

Disposizioni finali

Per quanto qui non espressamente previsto si rinvia alle disposizioni del Codice Civile nonché alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di atti amministrativi in materia.